



COMUNE DI CASELLA
Città Metropolitana di Genova

ORDINANZA N. 17

Casella, 05/03/2021

IL SINDACO

VISTO il D.P.C.M. DEL 14/01/2021 con il quale il Governo indica le misure restrittive anti Covid-19 in vigore **dal 17 gennaio fino al 5 marzo 2021**;

VISTO il D.P.C.M. del 02/03/2021 ed in particolare l'art 11 "Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti";

CONSIDERATA la mutevole e delicata situazione venuta a crearsi in seguito alla divisione delle Regioni nelle varie classificazioni in zona "GIALLA, ARANCIONE o ROSSA" e tenuto conto delle precedenti Ordinanze e direttive della Regione Liguria;

CONSIDERATA altresì l'impossibilità di prevedere con largo anticipo i cambiamenti di classificazione della Regione Liguria e, al fine di emettere tempestivamente in atto le misure di sicurezza per evitare pericolosi assembramenti che si potrebbero verificare soprattutto durante i fine settimana o nelle giornate festive;

VISTE le vigenti normative in materia;

Tutto ciò premesso

ORDINA

- LA CHIUSURA AL PUBBLICO DELL'AREA VERDE, del PARCO GIOCHI e del Cimitero secondo il seguente schema:

	REGIONE LIGURIA ZONA GIALLA		REGIONE LIGURIA ZONA ARANCIONE		REGIONE LIGURIA ZONA ROSSA	
	GIORNI FERIALI	FESTIVI - SABATO - DOMENICA	GIORNI FERIALI	FESTIVI - SABATO - DOMENICA	GIORNI FERIALI	FESTIVI - SABATO - DOMENICA
AREA VERDE	APERTA	CHIUSA	APERTA	CHIUSA	CHIUSA	CHIUSA
PARCO GIOCHI	APERTO	CHIUSO	CHIUSO	CHIUSO	CHIUSO	CHIUSO
CIMITERO	APERTO	APERTO	APERTO	APERTO	CHIUSO	CHIUSO

- in via generale, l'accesso agli spazi, quando consentito, deve realizzarsi alle seguenti condizioni:

1) garantire in ogni caso il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico;

- 2) **divieto di accesso allo SKATE PARK** nell'area verde ponente, mantenendo quindi con il **divieto di utilizzo** (ord. n. 82 del 18.09.2018);
- 3) l'utilizzo dei giochi e/o attrezzature presenti all'interno dell'area giochi Brigata Alpina Taurinense, a condizione di un utilizzo responsabile e nel rigoroso rispetto del distanziamento fisico tra le persone di almeno 1 metro e dell'obbligo di utilizzo della mascherina per tutte le persone presenti nell'area al di sopra dei 6 anni di età, sotto l'esclusiva responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore riguardo la valutazione preventiva sia dello stato di salute del minore che di ciò che concerne la adeguata pulizia di mani e oggetti utilizzati per il gioco, nonché delle misure di anti contagio (distanza interpersonale di almeno 1 metro, divieto di assembramenti, utilizzo di mascherina da parte di tutte le persone presenti). In mancanza di tali requisiti, l'attrezzatura da gioco non dovrà essere utilizzata ed eventuali criticità dovranno essere segnalate al Corpo di Polizia Locale.
- 4) L'accesso al parco dovrà avvenire esclusivamente dal cancello principale sul Piazzale Bruno Lauzi e l'uscita dal cancello che dà in Via Fornace, ove saranno collocati appositi cartelli.
- 5) L'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine) resta obbligatorio all'interno di parchi e area verde, dei cimiteri, dei locali privati ad uso pubblico;
- 6) Si raccomanda fortemente di provvedere alla igienizzazione delle mani prima di utilizzare i giochi.

DISPONE CHE

la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale, all'Albo Pretorio del Comune e venga affissa all'ingresso del parco e dell'area verde.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

N.B. per quanto non espresso si deve far riferimento al DPCM attualmente in vigore nel rispetto del colore assegnato alla regione di appartenenza e/o alle deroghe previste.

Il Comando di Polizia Locale svolgerà attività di controllo e vigilanza del rispetto delle suddette norme.

La violazione della presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 19/2020 con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 400,00 euro e un massimo di euro 3.000,00.

INFORMA

Ai sensi dell' art. 3, quarto comma, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avverte che contro l'Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

IL SINDACO
(Gabriele Reggiardo)

*copia analogica sottoscritta con
firma
a mezzo stampa predisposta
secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993*